



COMUNE DI ACQUI TERME

REGOLAMENTO

per l'istituzione dell'ALBO

delle ASSOCIAZIONI

del

Comune di ACQUI TERME

Allegato alla delibera C.C. n. 47 .del 29/12/2020

INDICE

ART. 1-ISTITUZIONE DELL'ALBO

ART. 2-REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

ART. 3- DOMANDA DI ISCRIZIONE

ART. 4-ISCRIZIONE ALL'ALBO

ART. 5- REVISIONE DELL'ALBO

ART. 6-CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 7-DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 8-DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

ART. 9 -ASSICURAZIONE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SICUREZZA

ART. 10- ENTRATA IN VIGORE

Art.1 ISTITUZIONE DELL'ALBO

Lo Statuto comunale favorisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità considerando con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle attività sotto indicate e nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 denominato "Codice del Terzo Settore" e ss. mm. e ii.

E' istituito presso il Comune di Acqui Terme l'Albo delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, le associazioni e le libere forme associative operanti nella Città.

L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

***AREA CULTURALE/ SPORTIVA/ RICREATIVA**

Relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, ecc., organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;

***AREA CIVILE**

Relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, accompagnamento casa-scuola dei bambini (Pedibus), servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio:

manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune che non prevedano il possesso di abilitazioni professionali a meno che il volontario non ne sia in possesso;

***AREA SOCIALE**

Relativa ad attività rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, in particolare con interventi di prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale.

La Segreteria Generale cura l'aggiornamento e la custodia del suddetto Albo, provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

Art. 2 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo tutte le organizzazioni associative esistenti sul territorio comunale che operano nell'ambito delle tematiche di cui all'art.1.

Fermo restando quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche, dall'atto costitutivo o dallo statuto delle stesse, devono espressamente risultare:

- Gli scopi sociali, con espresso riferimento all'assenza di scopi di lucro;
- Elettività e democraticità delle cariche sociali;

- Criteri di ammissione ed esclusione degli associati, uniformati al principio del riconoscimento a tutti i cittadini del diritto a diventare soci, nonché i loro diritti ed obblighi;
- Il carattere apartitico, aconfessionale e non rappresentativo di interessi di categorie economiche.

Tali organizzazioni associative, regolarmente costituite nelle forme e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti devono avere :

1. sede legale nel Comune oppure trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale una sede secondaria sul territorio comunale;
2. Statuto o Atto Costitutivo risultante da scrittura privata o atto pubblico;
3. una struttura democratica di partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione;
4. elettività e gratuità delle cariche associative;
5. obbligatorietà del bilancio;
6. almeno un anno di effettiva attività.

Art .3 DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni Comunali, redatta utilizzando l'apposito modulo e firmata dal legale rappresentante dell'associazione, va indirizzata al Sindaco e presentata o spedita all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Alla domanda dovranno essere, altresì, allegati, i seguenti documenti:

- copia dello Statuto o dell'Atto Costitutivo;
- dichiarazione indicante la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2;
- elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative;
- relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno;
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- richiesta di inserimento in una o più sezioni tematiche dell'Albo delle Associazioni;
- per le Associazioni iscritte nei Registri nazionali, regionali e provinciali, è sufficiente copia dello statuto, l'attestazione della rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale rappresentante e la richiesta di inserimento nelle sezioni tematiche, nonché la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 4 ISCRIZIONE ALL'ALBO

Si considerano iscritte d'ufficio al presente Albo, le Associazioni iscritte negli Albi sovra comunali nel rispetto della normativa regione Piemonte e del Decreto Legislativo 117/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

L'iscrizione all'Albo è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali, previa istruzione della pratica da parte del dirigente del Settore cui si riferisce l'area di interesse dell'Associazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, passato tale periodo l'Associazione è iscritta di diritto.

Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti. La domanda può essere respinta con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Affari Generali, per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2.

Il provvedimento di iscrizione, di cancellazione o di reiezione della domanda viene notificato al soggetto interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni successivi all'adozione.

Art 5 REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'Albo stesso e a tal fine entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni inviano al Comune:

- una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato

Art. 6 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Qualora l'associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti necessari di cui all'art. 2 o non provveda alle incombenze di cui all'art 5, per un biennio si procede alla cancellazione d'ufficio dall'Albo, previo avviso ai sensi di legge.

La cancellazione d'ufficio dall'Albo è prevista anche per le associazioni che non potranno documentare alcuna attività nel biennio precedente.

La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 7 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti i diritti ed i benefici specificatamente previsti dal presente regolamento ed in particolare l'iscrizione all'Albo costituisce condizione essenziale:

- per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici secondo quanto previsto dall'apposito regolamento;
- per la stipula di convenzioni, con esclusione di quelle previste all'art. 56 del D.Lg 117/17 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106."

Costituisce condizione preferenziale :

- per la concessione del patrocinio dell'Ente;
- per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali.

Art. 8 DIRITTO ALL' INFORMAZIONE E COORDINAMENTO CON LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL PRESENTE ALBO

Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione dell'Albo delle Associazioni, dei requisiti e delle modalità di iscrizione, il Comune assicura la massima pubblicità e trasparenza, sia a mezzo stampa sia tramite pubblicazione all'albo pretorio, sul sito web del comune, nella sezione "Amministrazione trasparente, ove verrà pubblicato annualmente l'elenco delle Associazioni.

Il Comune garantisce, inoltre, su richiesta delle associazioni iscritte all'Albo, l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'associazione.

L'Amministrazione, inoltre, s'impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i singoli volontari, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'Amministrazione Comunale può organizzare incontri dei Volontari Civici con le associazioni di volontariato al fine di:

a) fare una ricognizione dei bisogni sociali del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di volontariato;

b) individuare priorità e accogliere proposte d'intervento di solidarietà sociale.

Art. 9 ASSICURAZIONE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SICUREZZA

Le Associazioni dovranno provvedere, a propria cura, degli adempimenti assicurativi necessari per l'espletamento delle attività.

L'associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperte da polizze assicurative.

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi, cui potrà rivalere ai sensi e per gli effetti della normativa sulla responsabilità civile.

L'art 3, c. 12 bis del D. Lgs 81/08 e s.m. e i., individua gli obblighi di sicurezza che le Associazioni devono adempiere nei confronti dei volontari di cui alla L 266/1991 e al D. Lgs 117/2017.

I soggetti promotori, come anche il Comune o l'ente locale, sono destinatari degli obblighi di sicurezza ai sensi del predetto art. 3 c. 12/bis, nei confronti dei volontari aderenti alle iniziative comunali.

Art.10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione di approvazione.

